

## DISPOSIZIONE

**Oggetto: procedura di definizione delle controversie per mancato accordo sui corrispettivi aeroportuali.**

- Vista la Direttiva 2009/12/CE dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali;
- Visto il Decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", che ha introdotto, al Titolo III Capo II (artt. 71-82), disposizioni per l'attuazione della suindicata Direttiva;
- Visto il Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 che all'articolo 1, comma 11-ter, ha stabilito "in attuazione degli articoli 1, paragrafo 5, e 11, paragrafo 6, della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, la procedura per la risoluzione di controversie tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto non può essere promossa quando riguarda il piano di investimento approvato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile e le relative conseguenze tariffarie né quando il piano di investimento risulta già approvato dalle competenti amministrazioni";
- Viste la procedura di consultazione tra gestore ed utenti aeroportuali per i contratti di programma in deroga e ordinari, pubblicate a seguito della Disposizione 29/DG del 31 ottobre 2014;
- Ritenuto necessario adottare la "Procedura di definizione delle controversie per mancato accordo sui corrispettivi aeroportuali per i contratti di programma"

### SI DISPONE:

L'adozione della procedura di definizione delle controversie per mancato accordo sui corrispettivi aeroportuali per le società di gestione che hanno sottoscritto i contratti di programma. La predetta procedura verrà pubblicata sul sito Internet dell'Enac.

Alessio Quaranta

